



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr. _____ a

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter e segg. legge n.3/2012

vista l'istanza presentata da _____ come meglio generalizzato in atti e la documentazione allegata;

esaminata la relazione del dr. _____, nominato gestore della crisi, ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del gestore della crisi sopra indicato;

visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

dichiara

- 1) **aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di _____**, per la durata minima di anni quattro;
- 2) nomina liquidatore il dr. _____ il quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018;
- 3) dispone, **sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore**, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 4) **nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;**



5) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Bresciaoggi entro trenta giorni da oggi;

6) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro delle Imprese se il debitore vi è iscritto;

7) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. dispone che
versi la somma mensile di € 300,00 alla procedura, salva ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica dei suddetti debitori, che anche il liquidatore dovrà segnalare e fermo l'obbligo di versare annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento;
g) autorizza l'uso dell'autovettura, rimettendone la liquidazione al termine della procedura;
g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Brescia,18.1.2019

Il giudice delegato

Dr.

